

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26).”.

L PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-3505 del 9 luglio 2021

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: CONTENUTI E MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RAPPORTO DI FINE CONCESSIONE (LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2020, N. 26).

Art. 1.
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), i contenuti e le modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 della medesima legge.

Art. 2.
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) amministrazione competente: la struttura regionale competente in materia;
- b) concessionario uscente: il soggetto obbligato a fornire le informazioni richieste con le modalità e le tempistiche definite dal presente regolamento;
- c) opere bagnate: quelle di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) quali, a titolo esemplificativo:
 - 1) le opere civili e idrauliche necessarie al funzionamento dell'impianto (traverse, dighe, bacini, opere di contenimento e/o sostegno di pendici e scarpate dei bacini o di altre opere afferenti all'impianto, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, ponti canale, sifoni, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione);

2) tutti gli organi meccanici e elettromeccanici di conduzione, regolazione e manovra installati nelle diverse opere idrauliche asservite all'impianto idroelettrico (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione installati nelle diverse opere idrauliche, sgrigliatori);

d) beni materiali diversi dalle opere bagnate: quelli di cui all'articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933; a titolo esemplificativo rientrano fra tali beni:

1) la centrale di produzione che è costituita da:

1.1) un edificio industriale, in muratura o in cemento armato ovvero una caverna artificiale, con o senza rivestimento di cemento armato, realizzati per l'installazione di tutte le componenti e le apparecchiature elettromeccaniche necessarie sia alla regolazione idraulica della portate d'acqua di alimentazione e di scarico sia alla produzione dell'energia elettrica;

1.2) i gruppi turbina alternatore installati all'interno dell'edificio o caverna di cui al punto 1.1;

1.3) tutte le apparecchiature elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche, diverse dal punto 1.2, necessarie al funzionamento dell'impianto;

2) l'eventuale stazione elettrica oppure i trasformatori elettrici necessari ad immettere l'energia prodotta nella rete elettrica fino al punto di connessione;

3) gli ulteriori immobili esterni all'area di centrale (case alloggio, parcheggi auto, etc.).

Art. 3.

(Termini di presentazione del rapporto di fine concessione)

1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, l'amministrazione competente richiede al concessionario uscente la trasmissione del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della derivazione, assegnando a tale fine il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta.

2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla data del provvedimento con il quale l'autorità concedente dispone la cessazione della concessione o, nel caso di rinuncia, dalla data di comunicazione della stessa all'autorità concedente.

Art. 4.

(Contenuto del rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario uscente, entro il termine assegnato ai sensi dell'articolo 3, redige e trasmette all'amministrazione competente un rapporto di fine concessione che contiene gli elementi riportati nell'Allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

(Modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione)

1. Il rapporto di fine concessione è redatto in formato digitale e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui all'articolo 7, come riportato nell'Allegato A.

2. Qualora la stessa concessione faccia riferimento a più impianti idroelettrici tra loro funzionalmente interconnessi, il concessionario uscente è tenuto a redigere un rapporto di fine concessione per ogni impianto idroelettrico associato alla concessione stessa.

3. Al fine di garantire la maggiore standardizzazione dei documenti contenuti nel rapporto di fine concessione, l'amministrazione competente definisce le modalità per la sua trasmissione e, ove possibile, la struttura delle denominazioni e il formato dei singoli file, privilegiando formati accessibili e standard.

Art. 6.

(Difformità relative alla presentazione del rapporto di fine concessione)

1. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'articolo 3 e in caso di incompletezza o erroneità dei dati in esso contenuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 3 a 6 della l.r. 26/2020.

Art. 7.

(Verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione e accesso agli impianti)

1. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, con particolare riferimento al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della l.r. 26/2020, i concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati, l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni necessarie, a proprio onere e spese.

Art. 8.

(Messa a disposizione del rapporto di fine concessione)

1. Il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 4 è reso pubblico e disponibile nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'articolo 7 della l.r. 26/2020.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 16 luglio 2021

Alberto Cirio

RAPPORTO DI FINE CONCESSIONE

Codice utenza n.
Denominazione impianto
Concessionario (Titolare della concessione)
Portata media
Portata massima
Salto,.....
Potenza nominale media di concessione.....

PARTE PRIMA: Amministrativa

- Estremi del provvedimento di concessione originario e degli eventuali provvedimenti successivi di rinnovo, variazione, modifica e/o integrazione, subingresso/trasferimento di titolarità e degli atti connessi, quali ad esempio i provvedimenti di approvazione del collaudo delle opere e gli obblighi relativi al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).

- Dovranno essere allegati in copia atti / impegni / convenzioni riferibili a:

- servizi obbligatori, relativi alla gestione operativa dell'impianto e relativi vincoli/condizionamenti, sottoscritti con il Gestore della rete elettrica nazionale;
- eventuali prescrizioni per la gestione delle risorse idriche e/o sulla produzione di energia;
- eventuali impegni, assunti dal concessionario verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
- per le opere di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del R.D. 1775/1933 eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, servitù, pesi e gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi.

PARTE SECONDA: Tecnica - contabile

1) Inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e dell'articolo 17, comma 1 della l.r. 26/2020, con indicazione degli investimenti effettuati a proprie spese da parte del concessionario, nel periodo di validità della concessione, e delle relative autorizzazioni rilasciate dall'Autorità concedente, specificando il valore della parte di bene eventualmente non ancora ammortizzato. All'inventario dovrà essere allegata apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, con la quale si attesta lo stato di regolare funzionamento delle opere.

2) Inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili.

3) Valore residuo dei beni di cui al punto 2) determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata.

4) Relazione tecnica, asseverata da uno o più tecnici abilitati, descrittiva delle opere e degli impianti funzionanti, delle loro caratteristiche costruttive, tecniche, funzionali e del loro stato di efficienza e funzionamento (allegare eventuali rapporti fotografici e/o video illustrativi).

La presenza di uno o più invasi deve essere documentata nella relazione tecnica con dati sui volumi

di potenziale accumulo della risorsa idrica, del volume utile e informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione.

Dovranno inoltre essere indicati:

- misuratori/Registratori dei parametri fondamentali (prelievi, rilasci...);
- i sistemi di trasformazione e immissione in rete dell'energia prodotta/assorbita;
- l'eventuale coesistenza sistema di pompaggio se esistente (descrivere le caratteristiche tecniche / gestionali);
- eventuali sistemi di telecontrollo (descrivere le modalità di funzionamento).

5) Stato di consistenza e patrimoniale delle opere e dei beni cui all'art. 25, commi 1 e 2 del R.D. 1775/1933, corredato dai seguenti documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti:

- planimetria di insieme in scala adeguata alla rappresentazione di tutte le opere;
- schema idraulico (prese, accumulo, condotte, ecc...);
- schema di impianto con evidenziazione delle:
 - a) opere definite dall'art. 25, comma 1 del R.D. 1775/1933 (opere bagnate);
 - b) opere e beni riconducibili alla disciplina dell'art. 25, comma 2 del R.D. 1775/1933 (opere asciutte);
 - c) opere e beni "diversi" dalle opere e dai beni di cui ai punti 1 e 2 (immobili e mobili, esplicitare la suddivisione tra funzionali e non al processo produttivo).

Le tavole, i disegni e gli schemi di impianto ed elaborati tecnici sono firmati da tecnici abilitati. Gli immobili e le opere idrauliche (sbarramenti, prese, gallerie, canali, condotte, ecc.) dovranno essere rappresentate su cartografia con identificazione catastale. Per i beni elettromeccanici dovranno essere allegati i dati caratteristici dei gruppi di produzione/pompaggio (numero, potenza installata di targa e efficiente), i manuali d'uso e di manutenzione (o documentazione equivalente). Ove non siano disponibili i documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti, il Concessionario uscente produce idonea documentazione, asseverata da tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni.

6) L'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sostenuti negli ultimi 20 anni, sulle opere e sui beni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del R.D. 1775/1933, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'art. 26 del R.D. 1775/1933 e, per quest'ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Dovranno essere riportati gli esiti dell'ultima verifica dell'Autorità competente in materia di sicurezza e, se non ancora redatto, il progetto di gestione dell'invaso in ottemperanza dell'art. 114 del decreto legislativo 3.04.2006, n. 152.

7) Una relazione analitica sulle problematiche ambientali e di sicurezza sorte nella gestione della concessione e sulle soluzioni tecniche adottate, nonché le eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43, commi 7 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PARTE TERZA: produzione/spese di gestione

- Produzione di energia "lorda" annua degli ultimi dieci anni.
- Energia annua immessa in rete negli ultimi dieci anni.
- Energia annua utilizzata per il pompaggio a monte, per gli impianti ad accumulazione con stazioni

di pompaggio, negli ultimi dieci anni.

- Eventuali convenzioni con soggetti pubblici/privati del territorio per la cessione di parte dell'energia prodotta.

- Relazione sul personale dipendente impiegato nella gestione della concessione indicando il numero, il livello di inquadramento ed il relativo costo nell'ultimo esercizio.

